LEGGE GELLI SULLA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE



Cosa deve sapere il professionista sanitario?

Il 17 marzo 2017 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la Legge 8 marzo 2017, n. 24, di seguito analizziamo insieme i punti principali che interessano i professionisti sanitari

L'obbligo per i professionisti sanitari di attenersi nell'esecuzione delle prestazioni alle raccomandazioni contenute nelle Linee Guida (art.

5) Che verranno elaborate da un gruppo appositamente individuato di enti ed istituzioni pubbliche e private, associazioni e società scientifiche. Le Linee Guida, che saranno aggiornate ogni due anni (con conseguente obbligo per il professionista di tenersi aggiornato), diventano il principale criterio per valutare la condotta del professionista sanitario, anche ai fini della responsabilità penale e civile e della determinazione del risarcimento del danno. In mancanza delle Linee Guida si fa riferimento alle buone pratiche clinico assistenziali

L'introduzione nel codice penale di un nuovo articolo 590-sexies che disciplina la responsabilità colposa per morte o per lesioni personali in ambito sanitario (articolo 6) Escludendo la punibilità del professionista quando il fatto sia avvenuto per imperizia e siano state rispettate le Linee Guida. Queste ultime assumono quindi per legge un valore esimente, a patto che "siano adeguate alla specificità del caso concreto". Questa precisazione se da un lato riconosce l'autonomia professionale a discostarsi dalle linee guida nel caso specifico, in caso di omicidio colposo o di lesioni colpose sembra reintrodurre la discrezionalità del giudice nel valutare la scelta del medico. Bisognerà verificare quindi in sede di decreti attuativi la possibilità di rendere più oggettiva l'esclusione della punibilità. Rispetto alla legge Balduzzi che escludeva la punibilità per colpa lieve, con l'entrata in vigore non saranno ora punibili gli eventi colposi causati da imperizia, indipendente dal grado lieve o grave della colpa. Saranno invece punibili tutti gli eventi colposi causati da negligenza e/o imprudenza.

La Responsabilità civile della struttura e del professionista (art.7) La legge prevede due regimi di responsabilità: a) la responsabilità "contrattuale" per la struttura (onere della prova a carico dell'Azienda e termine di prescrizione per il soggetto che si ritiene leso di 10 anni); b) la responsabilità "extracontrattuale" per il professionista (onere della prova a carico del soggetto che si ritiene leso e termine di prescrizione per lo stesso di 5 anni) nel caso sia direttamente chiamato in causa, salvo il caso di obbligazione contrattuale assunta direttamente con il paziente, che ricade nella responsabilità contrattuale.

La struttura è responsabile delle condotte dolose e colpose dei professionisti sanitari di cui si avvale per dare la prestazione al paziente, anche se scelti dal paziente e anche se non dipendenti. Ciò vale anche per prestazioni sanitarie rese in regime di libera professione intramuraria, sperimentazione e ricerca, convenzione e telemedicina.

La liquidazione del danno verrà effettuata sulla base delle tabelle sul danno biologico (codice delle assicurazioni private), misura che dovrebbe assicurare una conformità di giudizio e presumibilmente una diminuzione dell'entità del risarcimento.

Il Tentativo obbligatorio di conciliazione (art. 8)

Per ridurre il contenzioso si introduce un tentativo obbligatorio di conciliazione – o in alternativa il procedimento di mediazione - da espletare da chi intende esercitare in giudizio un'azione risarcitoria, come condizione di procedibilità.

Nello specifico deve essere espletata una consulenza tecnica preventiva alla quale debbono partecipare tutte le parti, pena l'addebito delle spese di consulenza e di lite indipendentemente dall'esito del giudizio

L'Azione di Rivalsa (art. 9) L'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave. Se l'Esercente la Professione Sanitaria non è stato parte del Giudizio o della Procedura Stragiudiziale, l'azione di rivalsa può essere esercitata solo successivamente al risarcimento avvenuto necessariamente entro 1 anno, a pena di decadenza. Per i dipendenti pubblici l'azione di responsabilità amministrativa (solo per Dolo/Colpa Grave) è esercitata presso la Corte dei Conti. Viene stabilito un della Condanna. importo massimo calcolato moltiplicando per tre il valore della retribuzione annua lorda che risulti maggiore tra l'anno di inizio della condotta causa dell'evento dannoso. precedente e l'anno successivo. Lo stesso limite vale nei casi verificatisi all'interno di strutture private. Da segnalare che i limiti posti all'azione di rivalsa sono previsti solo per i professionisti sanitari, ignorando gli altri operatori che lavorano nelle strutture sanitarie e sociosanitarie e anche all'interno delle stesse equipe. Questo è un aspetto che va affrontato e corretto.

All'azione di rivalsa si aggiungono 3 anni di "blocco carriera" che decorrono dal passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato. Mentre per l'azione di responsabilità si prevede la limitazione ai casi di dolo e colpa grave, il blocco della carriera sembra scattare anche per i casi di colpa lieve. E' un aspetto che andrà affrontato e chiarito, anche in sede contrattuale.

Il Fondo di Garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria (Art. 14)

Presso il Ministero della Salute è istituito un Fondo di Garanzia, alimentato dal contributo delle imprese assicuratrici, che risarcisce i danni cagionati da RC Sanitaria nei seguenti casi: a) importo del danno eccedente rispetto ai Massimali previsti dai Contratti di assicurazione; b) stato di insolvenza o liquidazione della Compagnia della Struttura o dell'Esercente; c) Struttura o 'Esercente sprovvisti di copertura assicurativa per recesso unilaterale dell'Impresa assicuratrice.

L'Obbligo di comunicazione al Dipendente (art. 13)

Le strutture sanitarie e socioanitarie, pubbliche e private, e le imprese di Assicurazione (delle strutture o dei professionisti) entro 10 giorni dall'atto introduttivo devono comunicare al professionista con mezzo certo (mail certificata e/o Racc. A/R) l'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato, come pure l'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato, con l'invito a prendervi parte.

L'omissione, la tardiva o l'incompleta comunicazione preclude l'ammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa di cui all'Art. 9.

L'Obbligo di assicurazione e l'estensione della garanzia assicurativa (artt. 10 e 11) Prevede:

a) l'obbligo per le strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, di assicurazione (o di adozione di un'analoga misura) per la responsabilità contrattuale verso terzi e verso i prestatori d'opera, nonchè per i danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture medesime (vedi precedente articolo 7).

Le stesse strutture sono obbligate inoltre a stipulare una polizza assicurativa (o adadottare un'analoga misura) per la copertura della responsabilità extracontrattuale verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie nel caso in cui il danneggiato esperisca azione direttamente nei confronti del professionista. Con i ccnl dei settori sanitario e sociosanitario erano già stati introdotti obblighi per le strutture di fornire copertura assicurativa e patrocinio legale ai dipendenti. L'obbligo è ora previso per legge.

b) l'obbligo per gli esercenti le professioni sanitarie, passibili di azione amministrativa della Corte dei Conti per danno erariale o di rivalsa in sede civile, operanti a qualsiasi titolo in strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private, di stipulare a proprio carico idonee polizze assicurative per colpa grave. Questo obbligo pone sulle spalle dei professionisti sanitari una vera e propria tassa sul lavoro, ancora più pesante a fronte del protrarsi dei blocchi contrattuali. Assume pertanto ancora più valore la scelta dlla UIL FPL di garantire la copertura assicurativa gratuita ai propri iscritti.

Entro 120 gg dall'entrata in vigore della Legge con decreto ministeriale verranno determinati i requisiti minimi delle Polizze Assicurative (od analoghe misure) delle strutture (Pubbliche/Private) e degli gli esercenti le professioni sanitarie, prevedendo inoltre l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati. Nella legge sono intanto previsti i requisiti della garanzia retroattiva pari a 10 anni e della garanzia postuma, pari a 10 anni estesa ad eredi e non assoggettabile a clausola di disdettabilità. Fino all'emanazione del decreto l'assicurazione da parte dei professionisti sanitari resta facoltativa

Per i professionisti che operano in regime completamente libero-professionale restano in vigore gli obblighi assicurativi già esistenti.

UIL FPL PAVIA

Segreteria Provinciale di Pavia

via San Giovannino 4/b – 27100 Pavia (PV)

0382 – 539600 info@uilfplpavia.it www.uilfplpavia.it